

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/TFN – Sezione Vertenze Economiche
(2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 14 gennaio 2016, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno, **Presidente**; Avv. Marina Vajana, Avv. Marco Baliva, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione della Sig.ra Adele Nunnari e del Dott. Salvatore Floriddia.

1) RECLAMI N° 031-032-033-034-035-036-037-038 DELLA SOCIETA' A.S.D. REAL SAN LAZZARO CONTRO LA SOCIETA' A.S.D. ATHLETIC FELSINA AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE PREMI N° 10 (BERNAGOZZI MATTEO), N° 36 (GAMBERINI RICCARDO), N° 37 (GAVIOLI FILIPPO), N° 38 (GERMANO' ANTONIO), N° 39 (GIULIANI DAVIDE), N° 60 (MAURIZZI ALBERTO), N° 82 (SERRA FEDERICO) e N° 89 (TOSELLI FRANCESCO), TUTTE PUBBLICATE NEL C.U. 1/E DEL 14 LUGLIO 2015.

Il Tribunale Federale dispone preliminarmente la riunione dei reclami n° 031-032-033-034-035-036-037-038 proposti dalla società A.S.D. Real San Lazzaro nei confronti della A.S.D. Athletic Felsina; accoglie parzialmente i reclami suddetti e per l'effetto, tenuto conto del versamento di Euro 10.000,00=, dichiara essa reclamante tenuta a corrispondere alla A.S.D. Athletic Felsina il complessivo importo di Euro 7.320,00= a titolo di saldo dei Premi di Preparazione per i calciatori Bernagozzi Matteo, Gamberini Riccardo, Gavioli Filippo, Germanò Antonio, Giuliani Davide, Maurizzi Alberto, Serra Federico, Toselli Francesco.

Ridetermina in Euro 2.165,00 la penale complessiva da corrispondere alla F.I.G.C.

Ordina restituirsi le tasse.

2) RECLAMO N° 065 DELLA SOCIETA' POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE CONTRO LA SOCIETA' A.S.D. SCUOLA CALCIO VALLE TITERNINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI N° 293 (LAVORGNA PIERSILVIO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 13 OTTOBRE 2015.

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della Polisportiva Olympia Agnonese e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi. Per le ragioni di cui in motivazione, visto l'art. 30 comma 36 C.G.S., dispone rimettersi gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti di competenza.

Ordina incamerarsi la tassa.

3) RECLAMO N° 076 DELLA SOCIETA' U.S. SCAFATESE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MORGILLO PIETRO PUBBLICATA NEL C.U. 171 DEL 23 NOVEMBRE 2015.

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della U.S. Scafatese Calcio e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della C.A.E./LND.

Ordina incamerarsi la tassa.

4) RECLAMO N° 081 DELLA DELLA SOCIETA' S.C. GIOVENTU' PARTENOPE CONTRO LA SOCIETA' CARPI F.C. 1909 S.R.L. IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA EX ART. 99BIS N.O.I.F. PER IL CALCIATORE LETIZIA GAETANO (29.6.1990 – MATR. F.I.G.C. 4886243).

5) RECLAMO N° 102 DELLA DELLA SOCIETA' CARPI F.C. 1909 S.R.L. CONTRO LA SOCIETA' S.C. GIOVENTU' PARTENOPE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA EX ART. 99BIS N.O.I.F. PER IL CALCIATORE LETIZIA GAETANO (29.6.1990 – MATR. F.I.G.C. 4886243).

Il Tribunale Federale, previa riunione per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva dei reclami n° 081 e n° 102 rispettivamente proposti dalla Società S.C. Gioventù Partenope e dalla Società Carpi F.C. 1909 srl, li accoglie entrambi per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la società Carpi F.C. 1909 srl tenuta a corrispondere alla società S.C. Gioventù Partenope entro il termine del 30 giugno 2016, il complessivo importo di Euro 18.000,00= a titolo di Premio alla Carriera per il calciatore Letizia Gaetano relativamente alla stagione sportiva 2004/05,.

Ordina restituirsi le tasse.

II° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno, **Presidente**; Avv. Roberto Borgogno, **Vice-Presidente**; Avv. Enrico Vitali, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Marina Vajana, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione della Sig.ra Adele Nunnari e del Dott. Salvatore Floriddia.

6) RECLAMO N. 068 DELLA SOCIETA' U.S. AREZZO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BRICCA ANDREA, PUBBLICATA NEL C.U. 159/1 DEL 4 NOVEMBRE 2015.

Ordinanza.

7) RECLAMO N. 069 DELLA SOCIETA' U.S. AREZZO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DIERNA EMILIO, PUBBLICATA NEL C.U. 159 DEL 4 NOVEMBRE 2015.

Ordinanza.

8) RECLAMO N. 070 DELLA SOCIETA' U.S. AREZZO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PECORARI MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 159/1 DEL 4 NOVEMBRE 2015.

Ordinanza.

9) RECLAMO N. 073 DELLA SOCIETA' CARPI F.C. 1909 S.R.L. CONTRO LA SOCIETA' U.S. PALERMO S.R.L. IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA EX ART. 99BIS N.O.I.F. PER IL CALCIATORE DI GAUDIO ANTONIO (16.08.1989 – MATR. F.I.G.C. 4067919).

Il Tribunale Federale, vista la comunicazione della società U.S. Palermo srl del 12 gennaio 2016, dichiara cessata la materia del contendere.

Ordina incamerarsi la tassa.

10) RECLAMO N. 074 DELLA SOCIETA' A.S.D. SAN VITALIANO CONTRO LA SOCIETA' CARPI F.C. 1909 S.R.L. IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA EX ART. 99BIS N.O.I.F. PER IL CALCIATORE LETIZIA GAETANO (29.6.1990 – MATR. F.I.G.C. 4886243).

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della società A.S.D. San Vitaliano e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina incamerarsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno, **Presidente**; Avv. Roberto Borgogno, **Vice-Presidente**; Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Raffaele Torino, Avv. Marco Baliva, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione della Sig.ra Adele Nunnari e del Dott. Salvatore Floriddia.

11) RECLAMO N° 077 DELLA SOCIETA' G.S.D. LA SPEZIA CALCIO CONTRO LA SOCIETA' A.S.D. ARLUNO CALCIO, AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI N° 371 (HASSAM KARIM), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 12 NOVEMBRE 2015.

Il Tribunale Federale rinvia a nuovo ruolo.

12) RECLAMO N. 078 DELLA SOCIETA' A.S.D. CHIETI CALCIO A R.L. AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PLACIDI MATTIA PUBBLICATA NEL C.U. 171/E DEL 23 NOVEMBRE 2015.

Ordinanza.

13) RECLAMO N. 072 DELLA SOCIETA' TERNANA CALCIO S.p.A. CONTRO LA SOCIETA' A.S.D. DUCATO CALCIO, IN MERITO ALLA RICHIESTA DI RESTITUZIONE DEL PREMIO DI PREPARAZIONE.

Ordinanza.

14) RECLAMO N° 079 DELLA SOCIETA' S.S. AKRAGAS CITTA' DEI TEMPLI CONTRO LA SOCIETA' P.D. ATL. AGRIGENTO, AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI N° 385 (META MARIO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 12 NOVEMBRE 2015.

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della società S.S. Akragas Città dei Templi e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

15) RECLAMO N° 080 DELLA SOCIETA' S.S. AKRAGAS CITTA' DEI TEMPLI CONTRO LA SOCIETA' P.D. ATL. AGRIGENTO, AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI N° 337 (AGOZZINO FLAVIO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 12 NOVEMBRE 2015.

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della società S.S. Akragas Città dei Templi e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno

Publicato in Roma, 15 gennaio 2016

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE

Carlo Tavecchio